

N. 248

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica
recante: «Regolamento per il riordino dell’Agenzia per
la diffusione delle tecnologie per l’innovazione»

*(Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 634 e 635, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 e dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 5 agosto 2010)



- 5 AGO. 2010

*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 149/10

Roma

5 AGO. 2010

Al Presidente

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Riordino dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione dalla legge 6 agosto 2008 n. 133", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009.

Si trasmette, inoltre, un testo che l'Amministrazione proponente ha predisposto, a fini collaborativi, a seguito dei rilievi sollevati dal Consiglio di Stato.

Con il presente
Luigi

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Relazione illustrativa

L'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione è stata istituita dalla legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 368, lettera *d*), della legge n. 266/2005), ma è divenuta operativa solo dopo l'approvazione dello statuto, intervenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2008 e preceduta dall'emanazione di un altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 30 gennaio 2008, recante le linee guida per l'attività e per la struttura dell'Agenzia.

Quest'ultimo d.P.C.M. del 30 gennaio 2008 è stato adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 165 del 2007, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di legge istitutiva dell'Agenzia nella parte in cui non prevedeva l'intesa in Conferenza. Secondo la Corte, invero, l'Agenzia esercita funzioni che sono riconducibili a competenze delle regioni e che tuttavia vengono attratte in sussidiarietà a livello statale per esigenze di carattere unitario. Di qui la necessità di rispettare il principio della leale collaborazione, assicurando che alla determinazione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia (alla quale ha provveduto il predetto d.P.C.M. del 30 gennaio 2008) si proceda mediante intesa fra lo Stato e le regioni.

L'Agenzia presenta i caratteri di un ente pubblico non economico e come tale appare soggetta all'applicazione delle disposizioni dell'art. 26, co. 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, e dell'art. 2, co. 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recentemente modificate dall'art. 17 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Ai fini del riordino, che risulta necessario in conseguenza della ritenuta applicazione delle predette disposizioni, occorre, tuttavia, considerare, in via preliminare, che la norma istitutiva - il richiamato art. 1, co. 368, lettera *d*), della legge n. 266/2005 - non dispone alcunché in ordine alla struttura dell'Agenzia, rimettendo tutto a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri «di natura non regolamentare». Effettivamente, l'architettura degli organi dell'Agenzia è stata delineata dal citato d.P.C.M. del 30 gennaio 2008 (organo monocratico di vertice; consiglio a composizione paritetica Stato - regioni, con compiti di indirizzo, controllo e definizione dei criteri per l'attività istituzionale dell'Agenzia; comitato scientifico con funzioni consultive; collegio dei revisori) ed è stato poi lo statuto, approvato con il d.P.C.M. dell'8 aprile 2008, a disciplinare in concreto la composizione qualitativa e numerica degli organi e le modalità di nomina dei loro componenti.

Per non stravolgere questo impianto regolativo, già "delegificato" e basato su un'intesa in sede di Conferenza Stato - regioni necessaria in forza di una sentenza della Corte



Costituzionale, risulta opportuno che il regolamento di riordino si fermi a stabilire limiti quantitativi alla consistenza complessiva degli organi collegiali, rimettendo a modifiche dello statuto il successivo adeguamento. Per questa ragione l'articolo unico dello schema regolamentare dispone, al comma 1, che il numero complessivo dei componenti degli organi collegiali dell'Agenzia non sia superiore a diciannove (escludendo dal computo il presidente dell'Agenzia, al quale lo statuto affida la presidenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico scientifico), ferma la composizione paritetica del consiglio di amministrazione; al comma 2, si stabilisce un termine di sessanta giorni per le conseguenti modifiche dello statuto ed un ulteriore termine di trenta giorni per il concreto adeguamento della composizione degli organi.

Sulla base di queste previsioni sarà possibile, in particolare, operare a livello statutario una significativa diminuzione del numero dei membri del comitato scientifico, senza alterare in alcun modo le competenze e la pariteticità nella ripartizione delle designazioni. In questo modo potrà essere realizzato un riordino conforme al criterio stabilito dalla lettera *d)* del richiamato art. 2, co. 634, della legge n. 244/2007.



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazioni proponenti: Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, il Ministro dell'economia e delle finanze.

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie dell'innovazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente intervento regolamentare è volto a dare attuazione al combinato disposto dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificati dall'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Il richiamato impianto normativo, nel prevedere il riordino, la trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici non economici, si colloca nell'ambito delle azioni tese al contenimento della spesa pubblica ed all'incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi. Si evidenzia che il mancato intervento comporterebbe, ai sensi del citato articolo 26, l'automatica soppressione dell'ente in argomento.

2) Analisi del quadro normativo.

L'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione è stata istituita dall'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) con il compito di "accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali".

Per la definizione dei criteri e delle modalità relative allo svolgimento delle attività istituzionali della suddetta Agenzia, il citato comma 368 prevede l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare.

Ai fini dell'individuazione della sede dell'Agenzia presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano si è provveduto mediante il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2006.

Inoltre, nell'ambito delle attività previste dal "Tavolo Istituzionale Milano", istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2006, è stato sottoscritto dal Governo – rappresentato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per lo sviluppo economico, dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dal Presidente della Regione Lombardia, il Presidente della Provincia di Milano ed il Sindaco di Milano – un protocollo volto a definire le linee guida per l'attivazione dell'Agenzia.

Ai sensi del citato articolo 1, comma 368, lettera d), n. 4, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stato dunque adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (all'atto dell'emanazione della legge finanziaria 2006 si trattava del Ministro per l'innovazione e le tecnologie), dell'economia e delle finanze, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico, il decreto del 30 gennaio 2008.



Sullo stesso è stata acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità a quanto rilevato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 165 del 2007.

In particolare, al fine di rendere operative le attività dell'Agenzia il citato decreto ha provveduto ad individuare i criteri ai quali deve uniformarsi lo statuto della stessa, da approvarsi nel termine di novanta giorni dalla adozione del decreto, affinché, entro i sei mesi successivi – mediante la predisposizione degli atti regolamentari previsti dallo Statuto e degli atti gestionali necessari al primo approvvigionamento di beni, servizi e personale – possano essere avviate le relative attività. L'Agenzia è quindi operativa solo a seguito dell'approvazione dello statuto, intervenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2008.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento non ha incidenza su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 30 gennaio 2008, recante le linee guida per l'attività e per la struttura dell'Agenzia, è stato adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 165 del 2007, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di legge istitutiva dell'Agenzia nella parte in cui non prevedeva l'intesa in Conferenza. Secondo la Corte, invero, l'Agenzia esercita funzioni che sono riconducibili a competenze delle regioni e che tuttavia vengono attratte in sussidiarietà a livello statale per esigenze di carattere unitario. Di qui la necessità di rispettare il principio della leale collaborazione, assicurando che alla determinazione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia (alla quale ha provveduto il predetto d.P.C.M. del 30 gennaio 2008) si proceda mediante intesa fra lo Stato e le regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

Si sottolinea che la norma istitutiva - il richiamato art. 1, co. 368, lettera d), della legge n. 266/2005 - non dispone alcunché in ordine alla struttura dell'Agenzia, rimettendo tutto a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri «di natura non regolamentare». L'architettura degli organi dell'Agenzia è stata, infatti, delineata dal citato d.P.C.M. del 30 gennaio 2008 ed è stato poi lo statuto, approvato con il d.P.C.M. dell'8 aprile 2008, a disciplinare in concreto la composizione qualitativa e numerica degli organi e le modalità di nomina dei loro componenti. Pertanto, al fine di rispettare l'impianto regolativi citato, già "delegificato" e basato su un'intesa in sede di Conferenza Stato - regioni, necessaria in forza di una sentenza della Corte Costituzionale, risulta opportuno che il regolamento



di riordino si limiti a stabilire limiti quantitativi alla consistenza complessiva degli organi collegiali, rimettendo a modifiche dello statuto il successivo adeguamento.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento, e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analogo materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.



2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si fa ricorso alla tecnica della novella per introdurre le disposizioni recate dal decreto.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non produce effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'articolo 1, comma 2, dello schema regolamentare stabilisce un termine di sessanta giorni per le conseguenti modifiche dello statuto ed un ulteriore termine di trenta giorni per il concreto adeguamento della composizione degli organi.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 – G.U. n. 257 del 2008)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

L'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione è stata istituita dall'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) con il compito di "accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali".

Per la definizione dei criteri e delle modalità relative allo svolgimento delle attività istituzionali della suddetta Agenzia, il citato comma 368 prevede l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare.

Ai fini dell'individuazione della sede dell'Agenzia presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano si è provveduto mediante il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2006.

Inoltre, nell'ambito delle attività previste dal "Tavolo Istituzionale Milano", istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2006, è stato sottoscritto dal Governo – rappresentato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per lo sviluppo economico, dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dal Presidente della Regione Lombardia, il Presidente della Provincia di Milano ed il Sindaco di Milano – un protocollo volto a definire le linee guida per l'attivazione dell'Agenzia.

Ai sensi del citato articolo 1, comma 368, lettera d), n. 4, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stato dunque adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (all'atto dell'emanazione della legge finanziaria 2006 si trattava del Ministro per l'innovazione e le tecnologie), dell'economia e delle finanze, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico, il decreto del 30 gennaio 2008.

Sullo stesso è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità a quanto rilevato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 165 del 2007.

In particolare, al fine di rendere operative le attività dell'Agenzia il citato decreto ha provveduto ad individuare i criteri ai quali deve uniformarsi lo statuto della stessa, da approvarsi nel termine di novanta giorni dalla adozione del decreto, affinché, entro i sei mesi successivi – mediante la predisposizione degli atti regolamentari previsti dallo Statuto e degli atti gestionali necessari al primo approvvigionamento di beni, servizi e personale – possano essere avviate le relative attività.

L'Agenzia è quindi operativa solo a seguito dell'approvazione dello statuto, intervenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2008.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Non si riscontrano particolari carenze o criticità nella vigente situazione normativa. L'esigenza di riordino strutturale dell'ente, tuttavia, s'impone al fine di evitare la soppressione automatica ex articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e si colloca, non di meno, nella prospettiva di una razionalizzazione strutturale volta alla contrazione delle spese di funzionamento e a conseguire obiettivi di maggiore efficienza.



C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il problema da risolvere discende dall'esigenza di evitare la soppressione automatica, ai sensi del citato articolo 26, in caso di mancata emanazione del regolamento di riordino.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo), da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Si perseguono gli obiettivi di confermare l'esistenza dell'ente in questione, di garantire il miglioramento dei saldi di finanza pubblica e di razionalizzare, infine, la struttura dell'ente medesimo.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Si è provveduto a trasmettere lo schema regolamentare in esame, per opportuna informazione, alle amministrazioni titolari del potere di designazione dei componenti degli organi dell'ente de quo.

SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

In relazione alla necessità di evitare la soppressione dell'ente, secondo quanto previsto dal citato articolo 26 del D.L. 112 del 2008, l'opzione di non intervento è stata ritenuta non attuabile.

SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Sono state valutate non perseguibili opzioni alternative.

SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'opzione regolatoria proposta si giustifica, in particolare, nella prospettiva di una contrazione delle spese di funzionamento delle P.A., perseguita con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Essa, infatti, consente di ridurre da 33 a 19 i membri degli organi collegiali.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Il regolamento non comporta alcun un impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività delle imprese.

SEZIONE VII - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

L'articolo 1, comma 2, dello schema regolamentare stabilisce un termine di sessanta giorni per le conseguenti modifiche dello statuto ed un ulteriore termine di trenta giorni per il concreto adeguamento della composizione degli organi.



Relazione tecnica

Gli organi collegiali dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di cui all'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono definiti dall'art. 3 del relativo Statuto approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 aprile 2008.

Il predetto articolo 3 dello Statuto stabilisce che sono organi dell'Agenzia:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione (composto dal Presidente e da 8 membri);
- c) il Collegio dei revisori dei conti (composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti);
- d) il Comitato tecnico scientifico (composto dal Presidente e da 20 membri).

Complessivamente il numero dei componenti degli organi è pari a **34**, di cui **31 componenti effettivi** dei tre organi collegiali (escluso il Presidente dell'Agenzia, al quale lo statuto affida la presidenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico scientifico), e **2 membri supplenti** previsti per il Collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 1 dello schema di regolamento proposto prevede di ridurre la composizione degli **organi collegiali**, attualmente pari a 33, fino ad un massimo di 19 componenti. Rimane fermo il Presidente dell'Agenzia quale organo previsto dal richiamato articolo 3 dello Statuto.

Il taglio proposto, di n. 14 unità, corrisponde ad una riduzione di oltre il 40% dell'attuale composizione complessiva. La riduzione, quindi, è superiore al 30% prescritto dall'articolo 2, comma 634, lett. d), della legge 244/2007, ove si prevede, infatti, tra i possibili interventi di riordino, quello della *"razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi"*.

La composizione del Consiglio di Amministrazione risponde all'esigenza di rappresentare le Amministrazioni più direttamente coinvolte nei processi di innovazione del Paese, mantenendo una dimensione del Consiglio essenziale, snella e quindi funzionale alle finalità di Agenzia: quattro membri designati da altrettanti Ministeri (per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per i rapporti con le regioni, dello sviluppo economico, dell'istruzione, università e ricerca) e quattro membri di designazione regionale.

E', pertanto, più opportuno operare una riduzione del Collegio dei revisori dei conti e del Comitato tecnico scientifico. In particolare, per quanto riguarda il Collegio dei revisori dei conti, lo stesso si




può ridurre dai 5 membri attuali a 3 membri effettivi, rinunciando ai due membri supplenti, di cui uno designato dall'Autorità vigilante e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda invece il Comitato tecnico scientifico - che peraltro non è stato ancora costituito in mancanza delle designazioni da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero dello sviluppo economico - lo Statuto prevede che sia composto da 20 unità, così designate: 5 dall'Autorità di vigilanza, 5 dal Ministero dello sviluppo economico, 5 dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca e 5 dal Presidente dell'Agenzia. Si può operare una consistente riduzione dei predetti membri da 20 a 8 unità, garantendo ad ognuno dei designanti l'espressione di 2 componenti invece di 5.

Qualora venissero confermati gli emolumenti previsti con delibera n. 19 del 14 maggio 2009 del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, la riduzione determinerebbe un risparmio annuo pari ad € 37.200, sulla base di una stima complessivamente così operata: € 24.000 per gli emolumenti, € 7.200 di gettoni e € 6.000 di rimborsi spese di viaggio. Ciò computando il compenso annuo di € 2.000, il gettone di € 300 ed un rimborso medio di € 250 per ciascuno dei 12 membri in meno del Comitato tecnico scientifico, mentre i 2 membri supplenti del Collegio dei revisori non determinano costi aggiuntivi e la loro espunzione non può, pertanto, procurare risparmi.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari

11 NOV. 2009

 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO






Ministero dell' Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

ACG/54/RIIPA/15984

Roma, 11 NOV. 2009

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
ROMA


e, p.c.

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
SEDE

OGGETTO: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie dell'innovazione, ai sensi dell'art. 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Si trasmette, per i successivi adempimenti di competenza, il testo dello schema di decreto meglio individuato in oggetto, munito del "visto" del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, unitamente alla nota n. 112536 del 11 novembre 2009 del medesimo Dipartimento.

IL CAPO DELL'UFFICIO






Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO VII

437
4

54
RIFPA

Roma, 11 NOV. 2009

Prot. N. 0112536
Rif. Prot. Entrata N. 0112285
Allegati:
Risposta a nota del:



All' Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio Legislativo – Economia
SEDE

e, p.c.: All'Ufficio Legislativo- Finanze
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il riordino dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie dell'innovazione, a norma dell'articolo 26 del decreto-legge n.112/2008, convertito dalla legge n.133/2008. Verifiche tecniche.

Si fa riferimento alla nota n.7948 del 29 ottobre u.s., con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso, per le verifiche tecniche di competenza, lo schema di decreto indicato in oggetto, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 28 ottobre c.a. .

Al riguardo, la relazione tecnica evidenzia un risparmio annuo conseguente al riordino, stimato in euro 37.200, determinato sulla base degli emolumenti previsti con delibera n. 19 del 14 maggio 2009 dell'Agenzia, non ancora recepiti in un decreto dell'Autorità vigilante, come previsto dall'articolo 10 dello statuto della predetta Agenzia.

Ciò stante, si restituisce verificata la relazione tecnica allegata al provvedimento in discorso con la condizione di inserire nell'articolo unico del predetto provvedimento il seguente nuovo comma: "Dalle disposizioni di cui al comma 1 deve derivare, in ogni caso, una riduzione di spesa per gli organi collegiali non inferiore ad euro 37.200", come suggerito dall'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione con la nota n. 601/09/UL/P-40.112 del 22 ottobre 2009.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Carli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO l'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che istituisce l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, allo scopo di "accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali";

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 11 maggio 2007, n. 165, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 1, comma 368, lettera d), nella parte in cui non prevedeva che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia è adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO l'articolo 17, commi da 1 a 9, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2008, con il quale, acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2008, con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2008, recante "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio, On. Prof. Renato Brunetta", ed in particolare la lettera m) concernente la delega di funzioni relative all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;

RITENUTO di dovere procedere alla razionalizzazione degli organi ed al contenimento delle spese dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione secondo i criteri stabiliti dalla lettera d) del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;



ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; ---

VISTA la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Articolo 1
(Composizione degli organi)

1. Gli organi collegiali dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di cui all'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non possono avere un numero di componenti, escluso il presidente dell'Agenzia, complessivamente superiore a diciannove. Resta ferma la partecipazione paritetica di rappresentanti di designazione statale e di rappresentanti di designazione regionale nel consiglio avente compiti di indirizzo, controllo e definizione dei criteri per l'attività istituzionale dell'Agenzia.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono apportate allo statuto dell'Agenzia ed approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modifiche conseguenti a quanto disposto nel comma 1. Se alla data di approvazione delle modifiche statutarie la composizione di uno o più degli organi collegiali dell'Agenzia risulta incompatibile con le nuove previsioni dello statuto, i relativi membri decadono dall'incarico e si procede entro i successivi trenta giorni alla ricomposizione dell'organo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





*Il Capo Ufficio Legislativo
del Ministro per la Pubblica Amministrazione
e l'Innovazione*

Prot. n. 517/10/UL/P - 20.112

Roma, L 3 AGO. 2010

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

e, p.c. **Al Capo di Gabinetto**
Scde

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino dell' Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

Facendo seguito alla nota prot. 486/2010 del 23 luglio u.s. relativa all'oggetto, si trasmette a mero titolo collaborativo ed in funzione dell'ulteriore corso del provvedimento, una nuova bozza dello schema regolamentare che tiene conto, evidenziandole in grassetto, non solo delle modifiche che saranno apportate a seguito del parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 13 maggio 2010, ma anche di quelle indispensabili in attuazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

In particolare, si diminuisce da otto a cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell' Agenzia, riducendo, così, da diciannove a sedici il numero complessivo dei componenti degli organi collegiali (art. 1, comma 1). Sarà poi demandato alle modifiche statutarie conseguenti a quanto disposto dall'articolo 1 dello schema in esame, il compito di individuare la nuova composizione del predetto consiglio (art. 1, comma 3).

Per il Cons. Riccardo Rosetti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO l'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che istituisce l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, allo scopo di "accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali";

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 11 maggio 2007, n. 165, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 1, comma 368, lettera d), nella parte in cui non prevedeva che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia è adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO l'articolo 17, commi da 1 a 9, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO l'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 25;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2008, con il quale, acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2008, con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2008, recante "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio, On. Prof. Renato Brunetta", ed in particolare la lettera m) concernente la delega di funzioni relative all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;

RITENUTO di dovere procedere alla razionalizzazione degli organi ed al contenimento delle spese dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione secondo i criteri stabiliti dalla lettera d) del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2010 ed adeguate le prescrizioni del presente decreto a quanto indicato nel suddetto parere;

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTA la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Articolo 1
(*Composizione degli organi*)

1. Gli organi collegiali dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di cui all'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non possono avere un numero di componenti, escluso il presidente dell'Agenzia, complessivamente superiore a sedici. **Ai fini di cui al primo periodo i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia sono ridotti da otto a cinque, i componenti del Comitato tecnico scientifico sono ridotti da venti ad otto e sono soppressi i membri supplenti del Collegio dei revisori dei conti.** Resta ferma la partecipazione paritetica di rappresentanti di designazione statale e di rappresentanti di designazione regionale nel consiglio avente compiti di indirizzo, controllo e definizione dei criteri per l'attività istituzionale dell'Agenzia.

2. **La dotazione organica complessiva del personale dell'Agenzia è ridotta in misura non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione è conseguentemente rideterminata la dotazione organica di cui all'articolo 18 del Regolamento di organizzazione e gestione del personale.**

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono apportate allo statuto dell'Agenzia ed approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modifiche conseguenti a quanto disposto nel comma 1. Se alla data di approvazione delle modifiche statutarie la composizione di uno o più degli organi collegiali dell'Agenzia risulta incompatibile con le nuove previsioni dello statuto, i relativi membri decadono dall'incarico e si procede entro i successivi trenta giorni alla ricomposizione dell'organo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 2198/2010

Roma, addi 13.05.2010

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il
parere numero **4742/2009** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**SCHEMA DPR REGOLAMENTO
RIORDINO AGENZIA PER LA
DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE
PER L'INNOVAZIONE. D.L. N. 112
DEL 2008**

Allegati N. _____
.....

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DIPARTIMENTO**
(.....)

ROMA

Il Segretario Generale



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 26 aprile 2010

NUMERO AFFARE 04742/2009

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante:
"Regolamento di riordino dell'agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

LA SEZIONE

Vista la relazione 19.11.2009, trasmessa con nota pari data, prot. n. 674/09/UL/P-40112 con la quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (Ufficio legislativo) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento indicato in oggetto ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.

400;

Visto il parere interlocutorio espresso nell'adunanza del 14 dicembre 2009;

Vista la relazione in adempimento del 20 gennaio 2010, trasmessa con nota Prot. N. 51/10-40.112 del Capo dell'ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto l'ulteriore parere interlocutorio espresso nell'adunanza dell'8 febbraio 2010;

Vista la relazione in adempimento del 9 aprile 2010, Prot. n. 229/10/UL/P;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Silvio Traversa;

Premesso e Considerato:

La relazione in adempimento da ultimo citata contesta i rilievi ribaditi e specificati dalla Sezione nell'adunanza dell'8.2.2009, basati sull'assunto che il riordino dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione in quanto realizzato mediante l'applicazione del solo criterio direttivo di cui alla lettera d) dell'articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007, n.244 e non anche sui criteri delle lettere b) ed i) risulterebbe inidoneo a dare piena attuazione alla norma primaria.

L'Amministrazione, infatti, ritiene inesattamente- ad avviso di questa Sezione - che i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24.12.2007, n. 244, e successive modificazioni, siano

da considerare tra loro alternativi e non cumulativi. A conforto di tale assunto richiama anche il parere 2779/2009 espresso da questa Sezione il 16 settembre 2009 che, definendo, secondo l'Amministrazione, i criteri come "opzioni", ne confermerebbe l'alternatività.

Al contrario è da sottolineare che la lettura del predetto parere datane dall'Amministrazione non può in alcun modo essere condivisa, considerato che il parere stesso riferisce l'espressione "*opzioni previste dal legislatore*" non già ai principi e criteri direttivi (che per loro natura non possono che integrarsi tra di loro e quindi non avere carattere alternativo, come invece pretenderebbe l'Amministrazione), bensì, come puntualmente indicato a pag. 7, "*all'accorpamento, soppressione, trasformazione o riorganizzazione*".

D'altronde è indirizzo ormai consolidato di questa Sezione (cfr., *ex plurimis*, parere n. 3701/2009, espresso nell'adunanza dell'8 ottobre 2009) quello secondo cui il riordino stabilito dalla norma primaria "*si desume dal complesso dei principi e criteri direttivi voluti dal legislatore per l'esercizio della potestà regolamentare delegata*", indirizzo del resto già affermato nel primo e nel secondo parere interlocutorio sul presente schema di regolamento.

Né appare congruo, in senso contrario, il richiamo fatto nella documentazione predisposta del Servizio studi della Camera dei deputati in merito al citato comma 634, in quanto la stessa si è limitata a richiamare le finalità indicate dalla norma primaria senza

alcuna pretesa di attribuire alla disposizione stessa l'intento di escludere – come viceversa affermato dall'Amministrazione – la possibilità di *“mutare in via generale il livello di disciplina dell'organizzazione degli enti”*.

D'altronde, come già rilevato a pag. 4 del precedente parere interlocutorio dell'8.2.2010, non può essere condivisa la pretesa dell'Amministrazione secondo cui la circostanza che il comma 638, lett. d) della legge n. 266 del 2005, anch'essa legge finanziaria, in quanto istitutiva dell'ente in esame, costituirebbe legge speciale, non più modificabile da altra legge successiva finanziaria per di più diretta, in via assolutamente generale, ad incidere su qualsiasi tipo di ente al fine del loro *“accorpamento, soppressione, trasformazione o riorganizzazione”*, salvo, naturalmente, quelli espressamente esclusi. Né può essere invocato, nel nostro ordinamento un principio di divieto di innalzamento della fonte regolatrice di una determinata materia, valendo bensì il contrario principio del divieto, con fonte inferiore, di disciplinare materia già regolata con fonte gerarchicamente superiore, salvo la specifica ipotesi dell'espressa autorizzazione della fonte superiore, come avviene per i regolamenti delegati.

La Sezione, pertanto, nel ribadire le considerazioni esposte nei due precedenti pareri interlocutori, tenuto conto che l'Amministrazione non ha ritenuto di adeguare lo schema di regolamento alle indicazioni ivi espresse ed alla luce delle osservazioni sopra formulate, non può che esprimere, allo stato, parere contrario sullo schema di


regolamento in oggetto.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere contrario nei sensi di cui in motivazione.

L'ESTENSORE

Silvio Traversa



IL PRESIDENTE

Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

Maria Barbagallo





*Il Capo Ufficio Legislativo
del Ministro per la Pubblica Amministrazione
e l'Innovazione*

Pres. n. 243/10/04/P

Roma. 09 APR. 2010

Al Consiglio di Stato
Sezione consultiva per gli atti normativi

e. p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

In riscontro alle osservazioni formulate da codesto Consiglio di Stato con parere n. 635/2010 in merito allo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 2, comma 634 della legge n. 244 del 2007, al quale dà attuazione il provvedimento in esame, prescrive l'utilizzo dello strumento regolamentare di cui all'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988 al fine di riordinare, trasformare o sopprimere enti ed organismi pubblici statali secondo principi e criteri preordinati al conseguimento di obiettivi di riduzione della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e di miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi.

Se è vero che il citato comma 634 individua espressamente la fonte regolamentare, rinviando all'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988, è pur vero che tale indicazione rileva unicamente in ordine allo strumento da utilizzare per il conseguimento delle finalità stabilite dal medesimo comma 634. La disposizione in esame non autorizza, dunque, modifiche relative al rango della fonte prevista da altre norme, precedenti e speciali, per la disciplina generale dell'ente oggetto del riordino.

La legge n. 244 del 2007, nel prescrivere interventi di razionalizzazione degli enti pubblici, reca, infatti, indicazioni procedurali e sostanziali afferenti precipuamente al provvedimento da utilizzare al fine di attuare detti interventi, senza al contempo intervenire sull'impianto disciplinare già esistente relativo agli enti stessi.

Finalità della norma in parola è dunque assicurare il contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni e non anche rideterminare l'assetto ordinamentale degli enti pubblici. Tale finalità non viene meno, ma al contrario risulta rafforzata, con le successive disposizioni normative, anche esse di carattere preminentemente finanziario, di cui agli articoli 26 del decreto legge n. 112 del 2008 e 17 del decreto legge n. 78 del 2009 che completano le misure in materia di "taglia-enti".

Al riguardo, il Servizio Studi della Camera dei Deputati ha chiarito, in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria in parola, che il comma 634 autorizza, *per le finalità dallo stesso indicate*, l'emanazione uno o più regolamenti di delegificazione ai quali è direttamente affidato il compito di procedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture amministrative pubbliche statali. Non appare, dunque, possibile individuare, tra le finalità poste dal legislatore, anche quella di mutare in via generale il livello della fonte di disciplina dell'organizzazione degli enti.

Anche a voler diversamente opinare, va comunque considerato che l'articolo 2 comma 634 della legge n. 244 del 2007, quale norma successiva generale, non prevale sull'articolo 1, comma 638, lett. d) della legge n. 266 del 2005 che costituisce legge precedente speciale.

La disposizione da ultimo richiamata, con la quale è stata istituita l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, rimette la regolamentazione della struttura di tale ente a successivi d.P.C.M. «di natura non regolamentare». Laddove si volesse quindi disciplinare con il regolamento in commento anche, nello specifico, la composizione numerica degli organi dell'Agenzia, si otterrebbe l'effetto di intervenire impropriamente, con un regolamento governativo, su previsioni che, come disposto dalla norma istitutiva dell'Agenzia stessa, sono contenute in atti non normativi.

Quanto poi alla circostanza, di non minore rilievo, che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2008 sia stato adottato d'intesa con la Conferenza Unificata, in ossequio alle indicazioni rese in tal senso dalla Corte costituzionale, si rinvia alle considerazioni già esaurientemente rappresentate con nota del 20 gennaio u.s., riguardo alla indefettibile esigenza di garantire la legittimità costituzionale dell'intervento regolamentare in esame sotto il profilo del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni.

Inoltre, in merito all'attuazione congiunta dei vari criteri indicati dal comma 634, pare opportuno puntualizzare che il carattere di alternatività tra gli stessi non consegue ad una valutazione, caso per caso e qualora se ne presenti l'occasione, da parte delle amministrazioni vigilanti, ma è presente *in re ipsa* nella norma. Quest'ultima consente, infatti, la soppressione, la

trasformazione in soggetti di diritto privato e la fusione degli enti, interventi che non possono evidentemente coesistere in quanto si escludono a vicenda e che, pertanto, non possono reputarsi idonei a "concorrere a dar vita alle disposizioni regolamentari da adottare".

Le argomentazioni fornite appaiono, peraltro, confortate dalle considerazioni espresse nel parere n. 2779/2009 del 16 settembre 2009 di codesto Consiglio di Stato che ha, infatti, esplicitamente definito i criteri di cui al comma 634 come "opzioni" tra cui individuare le misure più adeguate al conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione ai quali è finalizzata la disciplina recata dal medesimo comma 634. Non può nemmeno trascurarsi che i regolamenti in ordine ai quali codesto Consiglio ha formulato le predette osservazioni, già definitivamente approvati ed entrati in vigore, hanno realizzato il riordino in esame mediante l'applicazione del solo criterio concernente la razionalizzazione degli organi dell'ente.

Si ritiene, quindi, adeguatamente argomentato che l'applicazione del criterio direttivo posto dall'articolo 2, comma 634, lett. d), relativo alla razionalizzazione degli organi di indirizzo, di gestione e consultivi e riduzione dei componenti degli organi collegiali del 30 per cento, è sufficiente a dare attuazione alla norma e a consentire l'ottenimento di idonei risparmi di spesa, peraltro positivamente verificati dal competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.


Cpns. Riccardo Rosetti



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 8 febbraio 2010

NUMERO AFFARE 04742/2009

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento; Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di riordino dell'agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

LA SEZIONE

Vista la relazione 19.11.2009, trasmessa con nota pari data, prot. n. 674/09/UL/P-40112 con la quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione (Ufficio Legislativo) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento indicato in oggetto ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere interlocutorio espresso nell'adunanza del 14 dicembre

2009 con il quale la Sezione ha ritenuto di sospendere l'emissione del parere definitivo in attesa che l'amministrazione provvedesse ad integrare lo schema di regolamento in conformità della normativa primaria secondo le osservazioni formulate nel predetto parere interlocutorio;

Vista la relazione in adempimento del 20 gennaio 2010, trasmessa con nota Prot. N. 51/10-40.112 del Capo dell'ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Silvio Traversa;

Premesso e Considerato:

La relazione in adempimento contesta i rilievi mossi dalla Sezione basati sull'assunto che il riordino dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione in quanto realizzato mediante l'applicazione del solo criterio direttivo di cui alla lettera d) dell'articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007, n.244 e non anche sui criteri delle lettere h) ed i) risulterebbe inidoneo a dare piena attuazione alla norma primaria. Ritiene infatti l'Amministrazione che i criteri direttivi di cui al citato comma 634 siano da considerare tra loro alternativi e non cumulativi.

Secondo l'Amministrazione la lettera della norma non sembra giustificare una interpretazione diretta ad applicare in via cumulativa i criteri di cui al predetto comma 634 in quanto essi, prevederebbero spesso interventi tra loro incompatibili così che l'applicazione di uno di essi escluderebbe talora l'attuazione degli altri.

La Sezione in disparte ogni profilo relativo alla circostanza della

necessità o meno che deroghe ad una disciplina assolutamente generalizzata avvenga in forma espressa come disposto in vari casi analoghi, intende ribadire quanto affermato nel precedente parere del 14 dicembre 2009 con il quale aveva richiesto all'Amministrazione di integrare congruamente lo schema di regolamento proposto in conformità dei vari criteri indicati nell'articolo 2, comma 634 della legge 244/2007.

La Sezione aveva allora rilevato che lo schema di regolamento nel limitarsi a dare attuazione al solo principio e criterio direttivo di cui alla lettera d) dell'articolo 2, comma 634 della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede la "razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno per il 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi" e non anche ai criteri indicati nelle lettere h) ed i) nel testo introdotto dall'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, si poneva in contrasto, per difetto, con quanto disposto dalla norma primaria.

Non può essere sottaciuto, diversamente da quanto non ritenga l'Amministrazione referente, che i principi e criteri direttivi fissati dal legislatore, ai quali ci si deve attenere nella predisposizione dei regolamenti di riordino, per loro natura non possono che concorrere a dar vita alle disposizioni regolamentari da adottare e non possano, quindi, essere considerati tra loro come alternativi, l'uno escludente l'altro: un simile effetto in tanto potrebbe essere considerato in quanto la stessa norma indicasse gli stessi in forma disgiuntiva.

E' bensì vero che in talune particolari circostanze alcuni dei criteri

indicati dal legislatore possono anche, per specifiche ragioni, che peraltro vanno indicate, non trovare contemporaneamente attuazione. Ciò, tuttavia, ad avviso di questa Sezione, già più volte ribadito, in occasione di analoghi regolamenti di riordino, non può condurre a ritenere che i principi e criteri direttivi siano da ritenere tra di loro alternativi. Spetterà all'Amministrazione, quando se ne presenterà l'occasione, motivare le ragioni per le quali, in una determinata circostanza un principio e criterio direttivo non potrà essere compiutamente seguito per obiettive impossibilità.

Né maggiore peso può essere attribuito all'argomentazione, già prospettata dall'Amministrazione nella prima relazione di accompagnamento allo schema di decreto in esame, e ribadita nella presente di adempimento, secondo cui l'essere stata la disciplina dell'Agenzia già delegificata comporterebbe, per non elevare nuovamente la fonte, che non sia l'attuale regolamento di riordino a provvedere in ordine alla composizione qualitativa e numerica degli organi collegiali, e non, preposti a vario titolo al funzionamento dell'ente. La circostanza che la norma istitutiva dell'Agenzia, l'articolo 1, comma 368, lettera d) della legge 266/2005, nulla abbia detto in ordine alla sua struttura rimettendola a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare ed allo Statuto dell'Agenzia, da approvare sempre con D.P.C.M. non può comunque apparire ostativo a provvedere compiutamente, con il regolamento di riordino ex art. 17, comma 2, della legge 400/1988; a dare seguito a quanto previsto da una legge di data successiva quale è appunto la legge 244/2007, articolo 2, comma 634, ulteriormente integrato dall'articolo 26 del decreto-legge 112/2008, convertito con

modificazioni dalla legge 133/2008.

Alla luce di quanto precede appare quindi necessario che l'Amministrazione integri lo schema di regolamento in oggetto in conformità della normativa primaria, come del resto già verificatosi per altri organismi, senza che materie, come ad esempio gli organici, possano essere lasciati al mero successivo adeguamento statutario. In ogni caso, comunque, al di fuori di quella che è la struttura organizzativa dell'Agenzia, l'Amministrazione dovrebbe dar conto di come intende dar seguito al principio e criterio direttivo di cui alla lettera i) del citato comma 634, che prevede la riduzione, da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non.


Per le suesposte considerazioni la Sezione, nel ribadire l'indirizzo in precedenza esposto, rinvia l'ulteriore definitiva espressione del parere in attesa che l'Amministrazione referente provveda alle necessarie integrazioni dello schema di regolamento in oggetto così da adeguarlo pienamente alle disposizioni legislative sopra richiamate.

P.Q.M.

La Sezione rinvia l'espressione del parere in attesa degli adempimenti richiesti all'Amministrazione.


L'ESTENSORE

Silvio Traversa



IL PRESIDENTE

Alessandro Pajno



IL SEGRETARIO

Alicia G. ...
Alicia G. ...



*Il Capo Ufficio Legislativo
del Ministro per la Pubblica Amministrazione
e l'Innovazione*

1002 51/10 - 40 112

Roma, 27 GEN. 2010

Al Consiglio di Stato
Sezione consultiva per gli atti normativi

e. p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino dell'Agenda per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Al fine di corrispondere alle richieste formulate da codesto Consiglio di Stato con parere n. 4742/2009 emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 14 dicembre 2009, si rappresenta quanto segue.

I rilievi mossi da codesta Sezione si basano sull'assunto che il riordino dell'Agenda per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione realizzato con lo schema regolamentare in oggetto mediante l'applicazione del solo criterio direttivo di cui alla lettera d) dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e non anche dei criteri indicati dalle successive lettere h) ed i), risulterebbe inidoneo a dare attuazione alla norma primaria. Tale inadeguatezza sarebbe confermata, a parere di codesto Consiglio, dalla circostanza che il legislatore, qualora voglia consentire deroghe a discipline "assolutamente generalizzate", prevede in maniera espressa le necessarie eccezioni. Ciò in ossequio al principio per cui ove in una disposizione normativa non è stata espressamente prevista una fattispecie, si deve presupporre che il legislatore non la abbia voluto normare e che pertanto, in difetto di norma, non si debba procedere ad interpretazioni estensive ("ubi lex voluit dixit, ubi non voluit non dixit"). Al riguardo, viene richiamato l'articolo

74 del decreto legge n. 112 del 2008 che, al comma 6 bis, prevede infatti alcune espresse eccezioni alla disciplina generale dettata dai precedenti commi.

La norma da ultimo richiamata, concernente la riduzione degli assetti organizzativi, sebbene trovi applicazione anche nei confronti degli enti pubblici non economici, è volta tuttavia a disciplinare, con altri obiettivi, una materia diversa da quella oggetto della normativa in tema di taglia-enti. Ciò è stato sottolineato anche dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che, infatti, ha precisato più volte che i risparmi conseguiti con l'applicazione dell'articolo 74 del decreto legge n. 112 del 2008 non possono essere imputati ai fini degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni concernenti il riordino degli enti.

Non appare quindi chiaro allo scrivente, se non ritenendo che il richiamo all'articolo 74 consegua ad un mero errore materiale, in che modo le considerazioni afferenti a tale norma possano essere riferite anche al riordino degli enti ex articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008.

L'estraneità di materia e di finalità tra le due norme in questione, confermata anche dalla circostanza che l'articolo 26 ha natura delegificante, non può quindi giustificare neanche il ricorso al principio dinanzi richiamato "*ubi lex voluit dixit, ubi non voluit non dixit*", sottinteso nel parere in esame.

A ciò si aggiunga che i criteri direttivi dettati dal predetto articolo 2, comma 634, come costantemente riconosciuto sia a livello governativo, sia da codesto Consesso in precedenti pareri resi su analoghi regolamenti di riordino (cfr. parere n. 2779/2009 emesso nell'adunanza del 16 settembre 2009 nel quale il Consiglio di Stato ha preso atto che "*fra le opzioni previste dal legislatore, il Ministero della difesa ha scelto la razionalizzazione degli organi di gestione, secondo quanto previsto dalla lett. d) del comma 634...*"), sono da considerarsi tra loro alternativi e non cumulativi.

La lettera della norma non sembra, infatti, giustificare, una interpretazione volta a ritenere necessaria l'applicazione dei criteri dettati dal citato comma 634 in via cumulativa: essi, infatti, prevedono spesso interventi tra loro incompatibili, in modo che l'applicazione di uno di essi esclude, in taluni casi, l'attuazione degli altri. Pare, allora, più ragionevole una interpretazione che consideri tali criteri come alternativi: il criterio di cui alla lett. i) – inserito dall'articolo 17 del decreto legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 al fine di consentire la realizzazione di risparmi non altrimenti conseguibili – può dunque trovare applicazione, in tale prospettiva, qualora non sia possibile conseguire i necessari risparmi mediante il ricorso ad uno degli altri principi.

Con riferimento al regolamento in esame pare, altresì, sufficientemente dimostrato che l'applicazione del criterio direttivo posto dalla lett. d), relativo alla razionalizzazione degli

organi di indirizzo, di gestione e consultivi e riduzione dei componenti degli organi collegiali del 30 per cento ha reso possibile il conseguimento di adeguati risparmi di spesa. La prevista riduzione della composizione degli organi collegiali, dai 33 attuali componenti, ad un massimo di 19 componenti, corrisponde, infatti, ad una riduzione di oltre il 40% dell'attuale composizione complessiva.

In ordine alle considerazioni concernenti lo specifico impianto regolativo già delegificato su cui si fonda lo schema regolamentare in commento, considerazioni che codesta Sezione dichiara di non poter pienamente condividere pur non fornendo al riguardo puntuali argomentazioni contrarie, non può che ribadirsi quanto già evidenziato nella relazione illustrativa.

La scelta di individuare con il provvedimento in esame unicamente i limiti quantitativi alla consistenza complessiva degli organi collegiali è motivata da esigenze di tecnica legislativa, connesse, in particolare, alla salvaguardia dei rapporti tra fonti normative, nonché dalla necessità di garantire la legittimità costituzionale dell'intervento regolamentare in questione.

Quanto al primo degli aspetti sopra richiamati, relativi al rapporto tra fonti normative, si consideri che la disciplina relativa all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie dell'innovazione si caratterizza per essere stata già "delegificata" all'atto dell'istituzione dell'ente in questione: la norma istitutiva (art. 1, comma 368, lettera d), della legge n. 266/2005) non ha previsto alcuna disposizione specifica in ordine alla struttura dell'Agenzia, rimettendone la relativa disciplina a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri «di natura non regolamentare». L'architettura degli organi dell'Agenzia è stata, infatti, delineata dal d.P.C.M. del 30 gennaio 2008, mentre la composizione qualitativa e numerica degli organi e le modalità di nomina dei loro componenti sono state poi regolamentate con il d.P.C.M. dell'8 aprile 2008 che ha approvato lo statuto dell'Agenzia.

Ne consegue che l'eventuale regolamentazione della composizione numerica di ciascun organo collegiale da parte del presente provvedimento determinerebbe una elevazione della fonte e, quindi, una alterazione del suddetto impianto disciplinare.


Riguardo poi al secondo profilo, ossia alla legittimità costituzionale dell'intervento di riordino, non si può trascurare di considerare che l'impianto disciplinare sopra descritto è basato su una intesa con la Conferenza Stato - Regioni: ciò in conformità a quanto statuito dalla Corte Costituzionale che, al riguardo, con sentenza n. 165 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di legge istitutiva dell'Agenzia nella parte in cui non prevedeva l'intesa in Conferenza.

Peraltro, secondo la Corte, l'Agenzia esercita funzioni che sono riconducibili a competenze delle regioni e che tuttavia vengono attratte in sussidiarietà a livello statale per esigenze di carattere unitario. Di qui la necessità di rispettare il principio della leale collaborazione, assicurando che alla determinazione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia (alla quale ha provveduto il predetto d.P.C.M. del 30 gennaio 2008) si proceda mediante intesa fra lo Stato e le regioni.

Il principio di "leale collaborazione" fra lo Stato e le regioni si è ulteriormente concretizzato nella determinazione, ad opera del citato d.P.C.M. del 30 gennaio 2008, adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, della partecipazione paritetica di rappresentanti di designazione statale e regionale nel Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, che ha, fra l'altro, la competenza a deliberare lo statuto dell'ente.

Appare, quindi, di tutta evidenza che il rinvio operato dal regolamento alle modifiche statutarie si pone a salvaguardia della leale collaborazione e delle competenze regionali, nel rispetto di quanto stabilito dalla Corte costituzionale.

Pertanto, in considerazione dei chiarimenti forniti in ordine agli effetti attesi dal riordino dell'Agcnzia e fermo restando l'impegno, già comunicato con la precedente nota dello scrivente Ufficio del 19 novembre 2009, di esplicitare all'articolo unico del provvedimento l'importo dei risparmi di spesa da conseguire (pari a Euro 37.200), il presente schema regolamentare appare idoneo a dare attuazione ai principi posti dal combinato disposto degli articoli 26 del decreto legge n. 112 del 2008 e 2, comma 634 della legge n. 244 del 2007


Cons. Riccardo Rosetti



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 7513/2009

Roma, addì 24 DICEMBRE 2009

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il
parere numero 4742/2009 emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.
Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

**SCHEMA DPR REGOLAMENTO
RIORDINO AGENZIA PER LA
DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE
PER L'INNOVAZIONE. D.L. N. 112
DEL 2008**

Allegati N. _____

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DIPARTIMENTO**

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

Numero 7513/2009 e data 24/12/2009



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 14 dicembre 2009.

NUMERO AFFARE 04742/2009

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Schema d.P.R. recante regolamento di riordino dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

LA SEZIONE

Vista la relazione del 19 novembre 2009, trasmessa con nota pari data, prot. n. 674/09/UL/P-40112 con la con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento indicato in oggetto ai sensi dell'art. 17,

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Silvio Traversa;

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, istituita dalla legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 368, lettera d), della legge n. 266 del 2005), è divenuta operativa solo dopo l'approvazione dello statuto, intervenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2008 e preceduta dall'emanazione di un altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 30 gennaio 2008, recante le linee guida per l'attività e per la struttura dell'Agenzia.

Tale ultimo d.P.C.M. del 30 gennaio 2008 è stato adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità della sentenza della Corte costituzionale n. 165 del 2007, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di legge istitutiva dell'Agenzia nella parte in cui non prevedeva l'intesa nella predetta Conferenza. Secondo la Corte, invero, l'Agenzia esercita funzioni che sono riconducibili a competenze delle regioni e che tuttavia vengono attratte in sussidiarietà a livello statale per esigenze di carattere unitario. Di qui la necessità di rispettare il principio della leale collaborazione, assicurando che alla determinazione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali

dell'Agenzia (alla quale ha provveduto il predetto d.P.C.M. del 30 gennaio 2008) si proceda mediante intesa fra lo Stato e le regioni.

Secondo l'amministrazione l'Agenzia presenta i caratteri di un ente pubblico non economico e, come tale, è soggetta all'applicazione delle disposizioni dell'art. 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, e dell'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recentemente modificate dall'art. 17 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. E poichè l'applicazione di tali disposizioni comporterebbe la soppressione dell'agenzia stessa qualora nel termine indicato dalla legge non venisse predisposto il regolamento di riordino indicato dal predetto articolo 26, comma 1 del decreto legge n. 112 del 2008, ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) è stato approntato lo schema di d.P.R in oggetto.

Ai fini del riordino, l'Amministrazione osserva preliminarmente, che la norma istitutiva – il richiamato art. 1, comma 368, lettera d), della legge n. 266/2005 – non dispone alcunché in ordine alla struttura dell'Agenzia, rimettendo tutto a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri «di natura non regolamentare». Ed in effetti l'architettura degli organi dell'Agenzia è stata delineata dal citato d.P.C.M. del 30 gennaio 2008 (organo monocratico di vertice; consiglio a composizione paritetica Stato – regioni, con compiti di indirizzo,

controllo e definizione dei criteri per l'attività istituzionale dell'Agenzia; comitato scientifico con funzioni consultive; collegio dei revisori) ed è stato poi lo statuto, approvato con il d.P.C.M. dell'8 aprile 2008, a disciplinare in concreto la composizione qualitativa e numerica degli organi e le modalità di nomina dei loro componenti. Ritiene quindi l'Amministrazione che per non stravolgere questo impianto regolativo, già "delegificato", risulti opportuno che il regolamento di riordino si fermi a stabilire limiti quantitativi alla consistenza complessiva degli organi collegiali, rimettendo a modifiche dello statuto il successivo adeguamento. La scelta di individuare con il provvedimento in esame unicamente i predetti limiti quantitativi è motivata, per l'amministrazione, oltre che dalla predetta esigenza di tecnica legislativa, connessa alla salvaguardia dei rapporti tra fonti normative, anche dalla necessità di garantire la legittimità costituzionale dell'intervento regolamentare in questione. Infatti, l'impianto disciplinare sopra richiamato è basato su una intesa con la Conferenza Stato - regioni in conformità a quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 165 del 2007, dinanzi richiamata e, pertanto, le statuizioni relative alla composizione degli organi collegiali, nell'ambito dei limiti quantitativi fissati dal regolamento in esame, devono opportunamente essere rimesse al Consiglio di amministrazione, competente a deliberare le modifiche allo statuto, quale organo nel quale trovano rappresentanza paritetica le amministrazioni statali e

locali.

Lo schema regolamentare si compone di un solo articolo il quale dispone: al comma 1, che il numero complessivo dei componenti degli organi collegiali dell'Agenzia non sia superiore a diciannove (escludendo dal computo il presidente dell'Agenzia, al quale lo statuto affida la presidenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico scientifico), ferma la composizione paritetica del consiglio di amministrazione; al comma 2, un termine di sessanta giorni per le conseguenti modifiche dello statuto ed un ulteriore termine di trenta giorni per il concreto adeguamento della composizione degli organi.

Sulla base di queste previsioni sarà possibile, in particolare, operare a livello statutario una significativa diminuzione del numero dei membri del comitato scientifico, senza alterare in alcun modo le competenze e la pariteticità nella ripartizione delle designazioni. In questo modo potrà essere realizzato un riordino conforme al criterio stabilito dalla lettera d) del richiamato art. 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007.

L'Amministrazione, infine, dopo aver sottolineato che non è stato necessario sentire le organizzazioni sindacali in quanto le disposizioni del regolamento in parola non incidono in alcun modo sulla destinazione del personale precisa che, in occasione dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, si provvederà ad integrare l'articolo unico del testo in esame, in

conformità a quanto richiesto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con la nota prot. n. 0112536 dell'11 novembre u.s., con il seguente comma: "Dalle disposizioni di cui al comma 1 deve derivare, in ogni caso, una riduzione di spesa per gli organi collegiali non inferiore ad Euro 37.200.

Considerato:

La Sezione ritiene preliminarmente di dover sottolineare di non poter pienamente condividere il duplice ordine di considerazioni svolte dall'Amministrazione a sostegno di una impostazione minimale del provvedimento in oggetto, particolarmente laddove rileva: da un lato, che la legge istitutiva dell'Agenzia nulla dispone in ordine alla sua struttura organizzativa, ed ai criteri ed alle modalità di svolgimento delle sue funzioni istituzionali, rimettendo tutto a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri "non aventi natura regolamentare" ed all'approvazione, con questo stesso strumento, dello Statuto dell'Agenzia; dall'altro lato che "per non stravolgere questo impianto regolativo, già "delegificato", risulta, dunque, opportuno che il regolamento di riordino si fermi a stabilire limiti quantitativi alla consistenza complessiva degli organi collegiali, rimettendo a modifiche dello statuto il successivo adeguamento".

Appare infatti alla Sezione che l'essersi limitato lo schema di regolamento a dare attuazione al solo principio e criterio direttivo di cui alla lettera d) dell'articolo 2, comma 634 della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede la "razionalizzazione degli

organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno per il 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi” e non anche al criterio indicato nella lettera h), nel testo introdotto dall’articolo 17, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, il quale prevede “la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento”, lo ponga in contrasto, per difetto, con quanto disposto dalla norma primaria. Né appare sufficiente, in senso contrario, l’argomentazione addotta dalla stessa Amministrazione e, del resto, qualificata di mera opportunità, secondo cui il regolamento di riordino, per non stravolgere, come detto, l’impianto regolativo già delegificato, dovrebbe avere le sole limitazioni quantitative indicate nell’unico articolo dello schema di regolamento e non anche gli ulteriori contenuti che la norma primaria pone in riferimento a tutte le amministrazioni, enti ed agenzie considerate. L’inadeguatezza di tale impostazione risulta confermata dalla circostanza che il legislatore laddove abbia ritenuto di prevedere delle deroghe ad una disciplina assolutamente generalizzata, lo ha fatto in forma espressa, come si ricava dalle eccezioni puntualmente previste dal comma 6-bis del sopra richiamato articolo 74, oltre che da ulteriori specifiche disposizioni adottate per il Dipartimento della Protezione civile della

Presidenza del Consiglio (d.P.C.M. 3 dicembre 2008, n. 3719) e per le Autorità di bacino di rilievo nazionale (d.l. 30.12.2008, n. 208).

Si aggiunga, inoltre, che l'Amministrazione non fornisce alcun elemento circa modalità e tempi di attuazione del criterio, che pur sembrerebbe dover essere considerato in questo stesso regolamento di riordino, di cui alla successiva lettera i) del medesimo decreto-legge n.78 del 2009, circa "la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento".

Alla luce di quanto precede appare quindi necessario che l'Amministrazione integri congruamente lo schema di regolamento in oggetto in conformità della normativa primaria, (come del resto già verificatosi per altri organismi,) senza che materie, come ad esempio gli organici, possano essere lasciati al mero successivo adeguamento statutario.

Per le suesposte considerazioni la Sezione rinvia la definitiva espressione del parere in attesa che l'Amministrazione referente provveda alle necessarie integrazioni dello schema di regolamento in oggetto così da adeguarlo pienamente alle disposizioni legislative sopra richiamate


'P.Q.M.'

La Sezione rinvia l'espressione del parere in attesa degli adempimenti richiesti all'Amministrazione.

P.Q.M.


L'ESTENSORE

Silvio Traversa



IL PRESIDENTE

Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

MASSIMO TELI

